



0

Via Michele Barillaro s.n.c. (già Via S. Anna II tronco) – Palazzo CEDIR 89128 Reggio Calabria

0965 - 362.2501-2529-2574

risumane@reggiocal.it PEC: protocollo@postacert.reggiocal.it

AI DIRIGENTI

AL SEGRETARIO GENERALE

AL DIRETTORE GENERALE

A TUTTI I DIPENDENTI

Oggetto: Concessione del congedo cure per invalidi

Al fine di garantire la corretta applicazione dell'istituto del c.d. "Congedo straordinario per cure per invalidi", di seguito si forniscono le indicazioni normativo/operative a cui attenersi e si compiega alla presente la modulistica da utilizzare ai fini della fruizione del citato istituto.

L'art. 7 della legge n. 119 del 18.7.2011, prevede che ai lavoratori mutilati ed invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo straordinario per cure per un periodo non superiore a 30 giorni, a condizione che le cure siano connesse all'infermità invalidante accertata.

Destinatari

I lavoratori con invalidità riconosciuta superiore al 50%.

Sono considerati invalidi civili - a seguito di apposito accertamento delle strutture pubbliche - le persone, indipendentemente dall'età e dall'attività lavorativa, che siano portatori di menomazioni fisiche o psichiche incidenti in una certa misura sulla capacità lavorativa ed efficienza psicofisica a svolgere i compiti e le funzioni tipiche dell'età.


Appare utile ribadire che il congedo per cure non è dovuto solo perché si ha una invalidità superiore al 50%, ma deve esserci anche la necessità di fare ricorso a prestazioni terapeutiche correlate all'infermità invalidante riconosciuta e che richiedono l'intervento di struttura sanitaria specializzata o di personale sanitario specializzato che somministri la cura, con un iter ben preciso come di seguito descritto.

Richiesta

Per ottenere il congedo il dipendente deve inoltrare la domanda redatta sull'apposito modello in allegato e firmata dal proprio Dirigente.

La domanda deve riportare allegato:

- certificazione del medico (di struttura pubblica o convenzionato con il SSN) dalla quale risulti la necessità delle cure ed in cui sia anche indicato che le cure sono strettamente connesse all'infermità invalidante riconosciuta, ovvero deve esistere un nesso tra le cure e la patologia riportata sul verbale di invalidità (tale attestazione deve essere rilasciata dal medico) e specificato il tipo e la durata della cura/terapia;
- documentazione attestante l'avvenuto riconoscimento, da parte dell'ASL, della riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% ovvero se già acquisita al fascicolo personale autodichiarazione della suddetta invalidità;



Qualora il dipendente debba sottoporsi a trattamenti terapeutici continuativi, a giustificazione dell'assenza potrà produrre anche attestazione cumulativa, rilasciata dalla struttura specialistica, che indichi il tipo di terapia/cura eseguita e i giorni in cui sono state effettuate le prestazioni.

La domanda di fruizione dei permessi è presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno 5 giorni. Nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione del periodo di congedo.

La documentazione comprovante l'effettuazione delle cure/terapie dovrà essere consegnata contestualmente al rientro in servizio.

Tra i periodi di effettuazione delle cure ed il godimento delle ferie deve intercorrere un periodo di almeno 15 giorni.

La previsione di un necessario intervallo di 15 giorni tra il congedo straordinario per cure e le ferie può non trovare applicazione quando la richiesta di fruizione delle prime è caratterizzata dai caratteri di indilazionabilità e imprevedibilità della cura, debitamente certificati dal medico (di struttura pubblica o convenzionato con il SSN) ed espressamente indicati nella certificazione allegata a corredo dell' istanza di fruizione del congedo.

Fruizione

La fruizione frazionata del congedo cure è da intendere come giornaliera quindi non è frazionabile ad ore ed è limitata ai soli giorni di cure.

Il congedo per cure non è finalizzato allo svolgimento di visite mediche, ma ad effettuare particolari cicli di terapie e cure legate alla patologia invalidante (fisioterapiche, riabilitazione del cardiopatico, respiratorie...) e presuppongono il coinvolgimento di una struttura di tipo sanitario e/o specialistico.

Nella concessione del congedo per cure non possono essere comprese terapie domiciliari "tout court",

Nella concessione del congedo per cure non possono essere comprese terapie domiciliari tout court ad esempio, di tipo farmacologico.

Si ribadisce, pertanto, che la certificazione conclusiva attestante l'effettuazione del ciclo di cure deve essere predisposta dalla struttura specializzata e/o dal medico specialista che ha eseguito il trattamento terapeutico.

Il congedo per cure non rientra nel periodo di comporto ed i giorni di assenza del congedo per cure sono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (art. 7 - comma 3 del D.Lgs n.119/2011).

Pur rientrando nelle regole e trattamento delle assenze per malattia non deve essere richiesto alcun accertamento mediante visita di controllo.

La presente circolare viene pubblicata nella sezione House Organ del sito istituzionale e il correlato facsimile di richiesta è disponibile nell'apposita sottosezione "modulistica".

Il Dirigente Avv. Iolanda Mauro